

AULA 'B'

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 Agenzia
 Entrate
 00028055 00002848 00000001
 00146182 31/10/2008 11:51:15
 0001-00010 D40679107A217976
 IDENTIFICATIVO : 81002655284

€1,55
UNO/55



26239.08

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 313/2006

Cron. 26239

Rep.

Ud. 07/10/2008

PU

ESENTE REGISTRAZIONE - ESEN.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Rel. Presidente -
- Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere
- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere
- Dott. PAOLO STILE - Consigliere
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

30 OTT. 2008

SENTENZA

sul ricorso 313-2006 proposto da:

..... elettivamente domiciliata in ROMA,
 VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell'avvocato
 CECCHETTI PAOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato
 FRANZESE LUCIA giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

..... in persona del legale rappresentante
 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
 GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato
 PROSPERETTI GIULIO, che la rappresenta e difende
 unitamente agli avvocati ROLANDO BARBARA, RUSSO CARLO

2008

2940

giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 981/2005 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 18/07/2005 R.G.N. 89/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/10/2008 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
IANNIRUBERTO;

udito l'Avvocato Prosperetti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CANCELLIERE C1
Giovanni Cantelmo



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Torino

ha convenuto in giudizio la s.r.l.

allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare che le era stato irrogato con lettera 15 maggio 2003, asserendo che la motivazione addotta era inesistente.

La domanda veniva rigettata dal giudice adito ed, a seguito di gravame della lavoratrice, la Corte di appello di Torino, con sentenza 18 luglio 2005, ha confermato la decisione impugnata, ritenendo che, alla stregua dell'istruttoria espletata, era risultato che la lavoratrice, avvalendosi della collaborazione di altra lavoratrice, aveva fatto timbrare la cartolina-orologio di ingresso prima di essere entrata al lavoro. Riteneva ancora il giudice di secondo grado che, al caso di specie, andava applicato l'art. 33 punto G del CCNL (alterazione o falsificazione delle certificazioni delle presenze) che legittimava il licenziamento per giusta causa.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la lavoratrice con due motivi.



Resiste con controricorso la XXXXXXXXXX s.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la XXXXXXXXXX denuncia violazione e falsa di non meglio specificate norme di diritto, ma in concreto censura la decisione impugnata per avere erroneamente interpretato le risultanze della prova testimoniale, non prestando credito alla teste XXXXXXXXXX ma a tutti gli altri, benché legati alla società dal vincolo della subordinazione. In particolare non sarebbe stata acquisita la prova dell'esistenza di un accordo tra essa ricorrente e la compagna di lavoro XXXXXXXXXX affinché questa provvedesse a timbrare la cartolina di ingresso. Aggiunge ancora la ricorrente che la società non avrebbe subito un danno economico, che non vi sarebbe stato una lesione dei doveri di lealtà e che in ogni caso poteva essere irrogata una sanzione conservativa.

Con il secondo motivo sono prospettati vizi di motivazione perché non è stata considerata attendibile la deposizione della teste XXXXXXXXXX non più legata da alcun vincolo con la società, a differenza degli altri testi, le cui deposizioni non sarebbero risultate univoche e precise.



2. I due motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento.

E' il caso di premettere che, al di là dell'intestazione del primo motivo, con questo e con il secondo viene censurata la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, che, al contrario, appare logica e coerente, avendo detto giudice chiaramente spiegato il perché della ritenuta maggiore attendibilità di alcuni testi a differenza della ; della configurabilità nella specie della falsificazione della cartolina orologio all'inizio del turno di lavoro; della lesione del vincolo fiduciario a prescindere dal danno patrimoniale subito dalla società; della congruità della sanzione irrogata attesa la gravità dell'addebito contestato.

In questa situazione, non essendo ravvisabile alcun vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata e contenendo il ricorso una inammissibile diversa ricostruzione dei fatti, le censure proposte devono essere rigettate,

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento di € 5100,00 per spese, di
€ 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e
CPA.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2008

Il Presidente estensore

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



07.10.2008

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE C1
Giovanni Carletto

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533